



COMUNE DI OSTIGLIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Tit. I

Della convocazione - delle adunanze - del numero legale e del processo verbale.

Art.1

Le adunanze del Consiglio Comunale sono disciplinate dalla legge e dal presente Regolamento.

Art.2

Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento dei lavori del Consiglio e che non siano preveduti e disciplinati dalle disposizioni seguenti, provvederà il Presidente.

Qualora il provvedimento del Presidente venga da taluno dei Consiglieri contestato, senza discussione, si passerà al voto del Consiglio.

Art.3

Il Consiglio Comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria. L'una nei mesi di marzo-aprile-maggio, l'altra nei mesi di settembre-ottobre o novembre.

Può riunirsi, straordinariamente, per determinazione del Sindaco o per deliberazione della Giunta Municipale o per domanda di un 1/3 dei Consiglieri, o per iniziativa della autorità di Governo.

La riunione del Consiglio deve aver luogo entro 10 (dieci) giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda, salvo caso d'urgenza.

Compete alla Giunta fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio.

Art.4

La convocazione del Consiglio è fatta secondo le norme di legge con l'avviso scritto da consegnare al domicilio eletto di ciascun Consigliere.

Gli avvisi per le sessioni ordinarie e per le sessioni straordinarie, corredati dall'elenco degli argomenti da trattare e possibilmente dallo schema delle delibere proposte, devono essere consegnati ai Consiglieri almeno 5 e 3 giorni prima rispettivamente di quello stabilito per l'adunanza iniziale.

Nei casi di urgenza, i termini di preavviso possono essere ridotti a 24 ore. In questo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione è differita all'adunanza successiva.

Eguale si procede per gli elenchi degli argomenti da trattare in aggiunta agli altri già iscritti all'ordine del giorno.

Art.5

Nessuna persona estranea al Consiglio può introdursi od essere ammessa nello spazio riservato ai Consiglieri se non per ragioni di servizio o per decisione del Presidente.

Art.6

Il Presidente esercita i poteri diretti ad assicurare l'ordine delle sedute, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Art.7

Il Presidente verifica il numero dei presenti, procedendo

all'appello nominale entro il termine massimo di un'ora da quello dell'avviso.

Constatato il numero legale, apre la seduta. In caso contrario la dichiara deserta.

Art.8

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida l'adunanza e nomina, per sorteggio, i tre scrutatori.

Indi propone in votazione il processo verbale dell'adunanza precedente che si intende approvato qualora nessun Consigliere muova osservazioni.

Sul processo verbale non è concesso di prendere la parola se non per proporre rettifiche o per chiarire o correggere il pensiero espresso nell'adunanza precedente oppure per fatto personale.

Dopo l'approvazione del processo verbale, il Consiglio procede nella trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno.

Durante la seduta si può procedere o per iniziativa del Presidente o a domanda di tre Consiglieri all'accertamento del numero legale mediante appello nominale. Quando la mancanza del numero legale venga accertata, la seduta deve essere immediatamente sciolta dal Presidente, salvo che la mancanza dipenda da assenza momentanea di alcuni Consiglieri, nel qual caso il Presidente può sospenderla per tempo non superiore a 30 minuti, in attesa che gli assenti ritornino in aula.

Tit. II

Della discussione e della votazione

Art. 9

Gli oggetti sottoposti a deliberazione del Consiglio vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione. Tuttavia il Presidente può proporre

re che l'ordine sia mutato e la proposta, se nessuno vi si opponga, si ritiene senz'altro accettata; in caso di opposizione decide il Consiglio, senza discussione.

Sulla proposta sono ammessi a parlare soltanto due Consiglieri, uno a favore ed uno contro.

Art. 10

La proposta di rinvio della discussione di un argomento all'ordine del giorno, formulata dal Presidente o da almeno due Consiglieri, è sottoposta al voto del Consiglio. Sono ammessi a parlare uno dei proponenti ed un solo Consigliere in senso contrario.

Nella discussione e nella votazione si osservano le norme stabilite dall'articolo precedente.

Art. 11

L'esame delle proposte formalmente articolate in più parti, come l'esame dei bilanci o dei regolamenti, si inizia con la discussione generale.

Durante la discussione generale, ogni Consigliere può presentare un solo ordine del giorno.

L'ordine del giorno che implichi rifiuto di passare all'esame delle singole parti della proposta ha la precedenza nella votazione.

Art. 12

Dopo che il Consiglio ha esaurito la discussione generale sulla proposta formalmente articolata in più parti, si passa al dibattito delle singole parti di essa.

La votazione si fa separatamente su ogni parte e sugli emendamenti proposti. Non è consentito riproporre, sotto forma di emendamenti, ordini del giorno che siano stati respinti nella discussione generale.

Per il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed i regola-

menti, la discussione e la votazione avverranno per singoli articoli.

Si intenderanno tacitamente approvati quegli articoli dei quali sia stata data lettura e su di essi nessuno avrà chiesto la parola.

Art. 13

Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente prima della fine della discussione delle proposte o delle singole parti di essere alle quali si riferiscono. Sono considerate come emendamenti anche le sostituzioni e le aggiunte alle proposte o a loro singole parti.

Art. 14

Nessun Consigliere può prendere la parola più di una volta sullo stesso argomento. E' consentito soltanto un eventuale ulteriore intervento nella forma più succinta, per fatto personale, per mozione d'ordine o per dichiarazione di voto.

Art. 15

Sussiste il fatto personale quando un Consigliere si ritenga offeso, sia censurato per la propria condotta, o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola, per fatto personale, deve precisarne la ragione ed il Presidente decide circa il suo fondamento. Se la decisione del Presidente non venga accettata dal richiedente, decide il Consiglio, senza discussione.

Art. 16

E' mozione d'ordine il richiamo alla legge, al Regolamento o il rilievo sul modo e l'ordine coi quali sia stata posta la questione dibattuta o si intenda procedere alla votazione.

Sulla ammissione o meno della mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non sia accettata da chi ha proposto la mozione, il Consiglio decide, senza discussione.

Art. 17

Il Presidente dà la parola nell'ordine della domanda, salvo che taluno degli iscritti dichiarari di cedere il proprio turno ad altri.

Ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine.

Ogni discussione in forma di dialogo è vietata, così come è vietato ai Consiglieri d'interrompere chi ha la parola. Il Presidente può richiamare all'argomento l'oratore che se ne discosti e ammonire chi, in qualsiasi modo, turbi l'ordine dell'adunanza.

Quando ne ravvisi l'opportunità toglie la parola all'oratore, il quale può appellarsi al Consiglio che procede ad immediata votazione, senza discussione.

Art. 18

In riferimento all'art. 11, nessun Consigliere può presentare più di un ordine del giorno nella medesima discussione generale: ha facoltà però di rititare quello presentato e di sostituirlo con altro.

E' consentito ad ogni Consigliere di presentare più emendamenti, ma nessun emendamento è ammesso quando sia stata chiusa la discussione sulla proposta o su singole parti di essa, alle quali l'emendamento stesso si riferisca.

Art. 19

Le questioni pregiudiziali, quelle cioè che un dato argomento non si debba discutere o intese ad ottenere il rinvio della discussione dell'argomento, possono essere presentate da ogni Consigliere soltanto prima che si inizi la discussione sul merito.

Il solo Consigliere proponente è ammesso a parlare in favore ed un altro contro.

Art. 20

Il Presidente e gli Assessori competenti possono parlare in qualunque momento della discussione generale, ma avvenuta la chiusura di essa, solamente per dichiarare se mantengano le loro conclusioni, se accettino o respingano ordini del giorno o emendamenti presentati o per semplici spiegazioni di fatto.

Art. 21

Quando nessuno abbia chiesto o nessuno chieda più la parola, sopra un oggetto, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

La chiusura può anche essere deliberata prima col voto favorevole dei 2/3 dei presenti, quando un Consigliere ne faccia domanda e questa sia appoggiata da due altri Consiglieri almeno.

In tal caso sono ammessi a parlare solo un oratore contrario e uno favorevole alla proposta di chiusura.

Deliberata la chiusura della discussione, la parola sull'oggetto in esame sarà comunque concessa al rappresentante di quei gruppi che su tale oggetto non avessero ancora interloquuto.

Gli Assessori relatori conservano però sempre il diritto alla parola per ultimi.

Art. 22

Quando chiusa la discussione generale si debba deliberare su più ordini del giorno, il Presidente ne fissa la precedenza e li pone successivamente in votazione dopo aver udito i proponenti.

Il Presidente ha facoltà di rifiutare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o aggiunte

che siano estranei all'oggetto della discussione.

La precedenza è data agli ordini del giorno di contenuto più estensivo, in ogni caso esso spetta (a norma dell'art. 11 - 3° comma) all'ordine del giorno, la cui approvazione implica decadenza di tutti gli altri.

Chiusa la discussione generale, ciascun Consigliere può prendere la parola per semplice e succinta dichiarazione di voto.

Nessuno può prendere la parola nel corso delle votazioni.

Art. 23

Gli emendamenti presentati sui singoli ordini del giorno sono votati prima del testo al quale si riferiscono.

Gli emendamenti alle proposte o a singole parti di esse sono votati prima del testo cui si riferiscono, purchè non costituiscano semplici aggiunte, nel qual caso possono essere votati anche dopo l'approvazione del testo.

Art. 24

Su ogni deliberazione relativa ad oggetto che sia composto di più capi si può votare per divisione.

Art. 25

Le votazioni concernenti persone si effettuano a scrutinio segreto, le altre per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale. Il Presidente, assistito da tre scrutatori, ne accerta il risultato e lo proclama. Ove lo creda opportuno fa ripetere la votazione.

Art. 26

Il voto finale su ogni proposta formalmente articolata in più parti, come sui bilanci, ha luogo immediatamente dopo esaurita la discussione e la votazione delle singole parti della proposta del bilancio.

Tit. III

Comunicazioni - Raccomandazioni - Interrogazioni - Interpellanze e Mozioni

Art. 27

Il Presidente può, in ogni momento, fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non si può aprire discussione, nè procedere a deliberazioni. Però sulle comunicazioni stesse possono essere presentate mozioni da discutersi nell'adunanza successiva. Ogni Consigliere, dopo l'approvazione del verbale relativo alla seduta precedente, ha la facoltà di chiedere la parola, preannunciando l'argomento per celebrazioni di eventi, per commemorazione di persone, di date di particolare rilievo e per comunicazioni di interesse cittadino.

Le celebrazioni, comunicazioni o commemorazioni devono essere svolte nel limite di dieci minuti.

Art. 28

La raccomandazione consiste in un invito, tendente ad attirare l'attenzione della Giunta sull'adozione di provvedimenti e viene inserita a verbale.

Art. 29

Ogni Consigliere ha la facoltà di interrogare o di interpellare il Sindaco intorno ad argomenti relativi all'Amministrazione Comunale.

Le interrogazioni e le interpellanze devono essere formulate per iscritto e sono incluse nell'ordine del giorno della seduta successiva alla presentazione.

Art. 30

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici connessi o analoghi, possono essere svolte contemporaneamente.

Art. 31

Ogni Consigliere può firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentati da altri, ma come interpellante, interrogante o proponente, è considerato - agli effetti della discussione - il primo firmatario. Questi tuttavia, ove non si trovi presente, per la discussione stessa o vi rinunci, può essere sostituito da altro dei firmatari.

Art. 32

L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero o se una notizia o una informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta abbia preso o intenda prendere decisioni su determinati oggetti o, comunque, per sollecitare maggiori informazioni sull'attività della civica amministrazione.

Art. 33

Il Sindaco o l'Assessore da lui designato risponde all'interrogazione.

L'interrogante può soltanto dichiarare se sia o meno soddisfatto e per quale ragione. Il tempo destinato a tale dichiarazione non può oltrepassare i cinque minuti.

Art. 34

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua attività.

Art. 35

L'interpellante svolge la propria interpellanza e, dopo la risposta del Sindaco o dell'Assessore, dichiara se sia o meno soddisfatto e per quali ragioni, non superando il termine di 10 minuti.

L'interpellante, che dichiara di non essere soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpel-

lanza, può presentare una mozione che sarà posta all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 36

Ogni Consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio.

La mozione sarà posta all'ordine del giorno della seduta successiva alla presentazione.

Art. 37

Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti. La discussione di essi ha luogo dopo chiusa la discussione generale.

I singoli emendamenti sono discussi e votati secondo l'ordine del comma cui si riferiscono, osservata la norma stabilita dall'art. 23 - comma I - per la votazione degli emendamenti all'ordine del giorno.

Art. 38

Se nessuno dei firmatari dell'interrogazione, dell'interpellanza o della mozione, si trovi presente quando viene in discussione l'interrogazione o l'interpellanza o la mozione, questa si considera per ritirata, salvo che il presentatore ne abbia precedentemente chiesto il rinvio.

IL SINDACO



IL SEGRETARIO

